


2208



REPUBBLICA ITALIANA  
In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1<sup>a</sup> civile, composta dai Magistrati  
dott. VITTORIO ROSSI, Presidente  
dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel  
dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,

SENT. N. 2208/14  
DEF. MINUTA 09/02/14  
N. 527/2014  
DEPOSITATA IL 10/11/14  
N. 2428... CRC  
N. 2438... R  
OGGETTO: OPP. AUA SE  
DENT. DI FALLITIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 527/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 20  
marzo 2014,

da

\_\_\_\_\_ srl in liquidazione, con sede in \_\_\_\_\_ V P.Iva  
\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta  
mandato a margine del reclamo, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. \_\_\_\_\_  
di Vicenza e A. \_\_\_\_\_ di Venezia, calle del \_\_\_\_\_, quest'ultimo domi-  
ciliatario come da mandato a margine del reclamo,

RECLAMANTE

contro

Fallimento \_\_\_\_\_ srl in persona del Curatore, non costituito;

contro

\_\_\_\_\_ spa in persona del legale rappresentante, Cooperativa sociale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ onlus in persona del legale rappresentante, \_\_\_\_\_ srl  
in persona del legale rappresentante, creditori istanti, non costituiti,

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 14/2014 del tribunale  
di Vicenza,

Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2014,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

“reclamano e fanno istanza affinché l'adita Corte, ai sensi e per gli effetti di  
cui all'art. 18 del r.d. n. 267/1942, esperite le modalità di rito ed assunti i  
mezzi istruttori che riterrà opportuni, in particolare la ctu richiesta in atti,  
voglia revocare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la sentenza gravata  
con ogni conseguente disposizione di legge”;

## FATTO E DIRITTO

Con il reclamo come sopra depositato [redacted] srl in liquidazione, premesso che con sentenza n. 14/2014 il Tribunale di Vicenza ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dei creditori [redacted] spa, [redacted] [redacted] onlus e [redacted] srl disattendo le difese della debitrice che aveva sostenuto la sua non fallibilità, ne chiede la revoca rilevando di non avere superato nel triennio rilevante (2010-2012) i limiti previsti dall'articoli 1 l.f. In particolare ribadisce che il mancato deposito dei bilanci, fatta eccezione per l'annualità più remota, dipendente quanto al 45 2011 da omissione della società e per l'esercizio 2012 perché non era ancora scaduto il relativo termine, non deve considerarsi dirimente perché i documenti risultano firmati in ogni pagina da [redacted] nella veste di amministratore e legale rappresentante della società e che per quanto concerne i bilanci anteriori. Inoltre eccepisce che deve essere ridotto l'attivo immobiliare esposto dal 2009 in avanti nella misura di € 271.373,08 perché 50 l'immobile era stato erroneamente valorizzato in € 204.000 mentre, trattandosi di acquisto in *leasing*, avrebbe dovuto essere appostato a € 32.750,00 pari al prezzo pagato per il riscatto. Vengono altresì contestati gli assunti del Tribunale che l'attendibilità dei bilanci presupponga la preventiva approvazione a Registro Imprese e che "la produzione di copie informali di bilanci .. 55 deve equipararsi alla mancata produzione ... atteso che.. il bilancio deve essere almeno approvato" rimarcando in contrario che la tesi non incontra il favore della dottrina e che non vi è necessità di approvazione di bilanci laddove come nella specie la riferibilità alla società è certa stante la produzione 60 dalla stessa proveniente. In subordine viene riproposta l'istanza di verifica contabile circa la sussistenza dei requisiti di fallibilità facendo appello ai poteri ufficiosi del Tribunale come previsto dall'art. 15 l.f.

Parte reclamante contesta altresì che gli indici valorizzati dal Tribunale dimostrino la sussistenza dello stato di insolvenza che viene negata.

65 Il reclamo è infondato.

Anzitutto va sottolineato che parte reclamante pretende che le situazioni contabili dimesse siano valorizzate come equivalenti in tutto e per tutto a regolari "bilanci" approvati e depositati e al tempo stesso che vengano accolte le sue richieste di correzione delle medesime produzioni effettuate spontaneamente, ma limitatamente ai dati che concorrono a definirne positiva- 70

mente la fallibilità come per l'attivo patrimoniale di € 374.192,77 di fine esercizio 2012 che risulta in allegato al rapporto 7 ottobre 2013 della Guardia di Finanza. Pare evidente l'inconciliabilità delle due istanze e comunque l'inattendibilità delle situazioni contabili emerge alla luce della discrepanza segnalata dal creditore Cooperativa Sociale circa i saldi delle passività del bilancio dell'esercizio 2012 a seconda che si abbia riguardo al doc. 1 (€ 401.752,39) oppure al doc. 4 ove scendono a € 400.499,32.

Più in generale va ribadito che [redacted] non ha adempiuto all'onere di provare la sua "non fallibilità" con la documentazione prescritta dalla legge fallimentare che fa riferimento ai bilanci e, solo per l'ultimo periodo in corso all'epoca di pendenza dei ricorsi prefallimentari, alla situazione patrimoniale e finanziaria. Corrispondentemente la Suprema Corte con sentenza n. 13643 del 30/05/2013 ha ribadito che «la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, sicché tale evenienza, integrando una violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento». Anche per Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11007 del 28/06/2012 «i bilanci degli ultimi tre anni costituiscono la base documentale imprescindibile» (conf. Cass. n. 8769 del 31/05/2012).

Va precisato in punto che non può considerarsi "bilancio" di una società di capitali l'elaborato predisposto dall'amministratore perchè esso costituisce solo un "progetto" che va previamente depositato per il tempo di legge ai fini della disamina da parte dei soci e della sua discussione/approvazione in regolare assemblea. Solo il bilancio approvato certifica la situazione dei crediti/debiti della società ad una determinata data e vincola tutti i soci (Cass. n. 8876 del 14/04/2006). Nel caso di specie poi il "progetto di bilancio" risulta proposto da amministratore diverso da quello in carica al momento della gestione dei fatti contabili rappresentati.

In ogni caso, anche a voler seguire secondo un orientamento meno rigoroso, la valorizzazione di situazioni contabili diverse dai bilanci approvati e depositati a Registro Imprese richiede particolari presupposti e cautela: in particolare App. Torino 9 maggio 2011 ha ritenuto soddisfatto l'onere della prova gravante sul debitore nonostante la mancanza di un bilancio del trien-

nio perchè le risultanze del modello Unico relativo all'esercizio intermedio apparivano attendibili e coerenti per effetto della loro valutazione congiunta ed incrociata con le risultanze dei bilanci approvati che si ponevano cronologicamente a monte e a valle di quello mancante.

110 Non può neppure farsi ricorso ai poteri ufficiosi perchè essi debbono comunque esplicitarsi secondo le allegazioni difensive del debitore, ad integrazione/supporto di particolari difficoltà probatorie, non agevolmente superabili della parte e non possono invece sollevare il debitore dall'onere della prova. Nella specie l'indagine proposta è del tutto esplorativa senza che  
115 neppure venga giustificata la mancata regolare predisposizione/approvazione dei bilanci annuali. Va ricordato che il bilancio coglie la realtà contabile di un'impresa commerciale solo ove redatto a tempo debito, in presenza di scritture elementari corrette e complete, mentre è del tutto ardua ed opinabile la ricostruzione a posteriori di plurime annualità.

120 Anche la contestazione dell'insolvenza è priva di fondamento non solo perchè parte reclamante propone una disamina atomistica dei vari indici valorizzati dalla sentenza di fallimento trascurando che se i decreti ingiuntivi, la proposta transattiva, i protesti e le esecuzioni mobiliari sembrano provenire dagli stessi creditori istanti al contrario i debiti verso l'erario e l'Inps  
125 hanno valenza autonoma. Soprattutto valgono conferma dello stato di decozione le dichiarazioni rese dal [redacted] alla Guardia di Finanza ove la società viene indicata come inoperante da più di un anno, priva di dipendenti, di automezzi perchè rubati, di altri beni mobili distrutti per asserita obsolescenza.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dei reclamati.

130 **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;

135 - ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

- nulla per le spese stante la contumacia dei reclamati.

Così deciso in Venezia, 29 maggio 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carla Grillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

- 1 OTT 2014



IL CANCELLIERE

Dott.ssa Carla Greca

*Carla Greca*

DATO AVVISO  
TELEMATICO

Oggi ..... 1 OTT. 2014

*Carla Greca*

Inviare copie autentiche sentenza agli  
Ufficiali Giudiziari di VE.....  
per notifica ai sensi artt.17-18 L. FALL.RE  
Venezia ..... - 1 OTT. 2014.....

H Cancelliere

*Carla Greca*

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 337,50, a titolo di contributo  
unificato, esecutivo dal - 1 OTT. 2014, data della comunicazione telematica del  
provvedimento".

Venezia, \_\_\_\_\_ - 1 OTT. 2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carla Greca

*Carla Greca*

Fallimenti e Società.it